COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 31-05-2021 n. 14

OGGETTO:BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023. APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE N. 2/2021, ASSUNTA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI.

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 19:00, convocato ai sensi della Legge e dello Statuto Comunale vigenti, si e' riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala delle adunanze, in Montegiorgio, in sessione Ordinaria in Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, Giorgio Mariarosaria
Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
Ortenzi	Michele	Sindaco	Presente
Petrini	Alan	Consigliere	Presente
VITA	MICHELA	Consigliere	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	Consigliere	Presente
MARZIALETTI	LORENA	Consigliere	Presente
GENTILI	GIACOMO	Consigliere	Presente
Mancinelli	Lorenzo	Consigliere	Presente
LAURENZI	LORIS	Consigliere	Presente
CIMICA	RICCARDO	Consigliere	Assente
Ramadori	Marco	Consigliere	Presente
GENTILI	MASSIMILIANO	Consigliere	Presente
GIROLAMI	FABIOLA	Consigliere	Presente
Vecchi	Simone	Consigliere	Presente

Presenti: 12
Assenti : 1

Il Presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
Sono designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Signori Consiglieri:

Mancinelli Lorenzo
LAURENZI LORIS
GIROLAMI FABIOLA

Prima della trattazione del presente argomento iscritto all'ordine del giorno rientra in aula il Consigliere Marco Ramadori.
Sono presenti in aula n. 12 Consiglieri.

Il Sindaco, Michele Ortenzi, di concerto con l'Assessore al Bilancio, Lorena Marzialetti e con la Giunta Comunale, formula, al Consiglio Comunale, la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che:

- l'art. 162, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, prevede "*Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*";
- il Bilancio dei Comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è disciplinato oltre che dalle disposizioni contenute nel Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, anche dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 118/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*";
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), così come novellato dall'art. 1, comma 510, lett. a) della Legge 23/12/2014, n. 190, testualmente recita: "*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*";
- il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, con particolare riferimento al comma 14, prescrive che, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- a partire dal 2016 hanno pieno vigore i nuovi schemi di bilancio e i documenti elencati nell'allegato 9 del D.Lgs n.118/2011, ovvero il bilancio classificato nella parte entrata in titoli e tipologie e nella parte spesa per missioni e programmi ed i relativi quadri riassuntivi e riepilogativi;
- con l'introduzione dell'art. 1, commi dall'819 all'826, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio dello Stato 2019), viene definitivamente abbandonato il vincolo del pareggio di bilancio (già patto di stabilità) e viene introdotto il nuovo vincolo di finanza pubblica denominato "*equilibri di bilancio*", così come previsto nell'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, da riscontrarsi non più a previsione ma a rendiconto. Tale nuova

articolazione del vincolo di finanza pubblica prescrive, in sostanza, il mantenimento di un saldo positivo di competenza;

- il nuovo vincolo di finanza pubblica, sul punto, prevede, in particolare, il riferimento al predetto allegato 10 "Verifica Equilibri", attraverso il quale il singolo ente territoriale è tenuto al rispetto degli equilibri di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 in termini di saldo tra il complesso delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi le quote del risultato di amministrazione, i fondi pluriennali vincolati e il debito;

RICHIAMATA, a riguardo, la Circolare MEF-RGS n. 5, prot. 36737 del 09/03/2020, ad oggetto "*Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243*", la quale fornisce un efficace strumento di lettura ed un definitivo chiarimento interpretativo susseguente ai dubbi procedimentali derivanti dalla contestuale convivenza dell'art. 9 della Legge n. 243/2012 (equilibri dati dal saldo tra il complesso delle entrate finali e delle spese finali a livello di comparto) e dell'art. 1, commi 820 e seguenti, della Legge n. 145/2018 (equilibri dati ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, come saldo tra il complesso delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi avanzi di amministrazione, debito e Fondo pluriennale vincolato, a livello di singolo Ente);

EVIDENZIATO, sul punto, che la citata Circolare n. 5 del 09/03/2020, conclude affermando:

"*Conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene utile precisare quanto segue:*

- *l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito;*
- *sempre ai sensi delle citate sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, così come previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito);*
- *il rispetto dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, come prescritto dall'art. 1 della medesima legge, è verificato ex ante, a livello di comparto, da questa Amministrazione, per ogni "esercizio di riferimento" e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni;*
- *dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP);*
- *nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di comparto, dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le previsioni di bilancio degli enti "del territorio" al fine di assicurarne il rispetto;*
- *nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo.*

Ciò premesso, tenendo conto del rispetto, in base ai dati dei bilanci di previsione 2019-2021, ***a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'art. 10 della legge n. 243 per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2020-2021. Analogo monitoraggio preventivo sarà effettuato per gli anni successivi, a decorrere dai prossimi bilanci di previsione 2021-2023. Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso al MEF - altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'art. 1, comma 821, legge n. 145 del 2018)***";

RIBADITO, infine, che con la Circolare MEF-RGS n. 8 del 15/03/2021 (prot. 45822), viene confermato il medesimo principio di sostenibilità degli equilibri "*[…] tenendo conto del rispetto per gli anni 2021 e 2022, in base ai dati dei bilanci di previsione 2020-2022, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della richiamata legge n. 243 del 2012, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel richiamato biennio 2021-2022*";

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

CONSIDERATO, inoltre, che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO, pertanto, che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi;

DATO ATTO, inoltre, che sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui (previsioni di bilancio di cassa);

DATO ATTO, infine, che il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per gli anni 2021, 2022 e 2023 è stato determinato ed approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 20/04/2021 di riaccertamento dei residui al 31/12/2020;

EVIDENZIATO che:

- il Consiglio Comunale, con proprio precedente provvedimento n. 9 in data 06/04/2021, ha provveduto ad approvare, tra l'altro, il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione relativo al triennio 2021/2023;
- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 41 del 20/04/2021, esecutiva nei modi di legge, ha adottato il provvedimento di riaccertamento dei residui alla data del 31/12/2020, approvando, contestualmente, la variazione di esigibilità n. 1/2021 al suddetto bilancio di previsione 2021/2023;
- la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 53 del 04/05/2021, eseguibile nei modi di legge, ha approvato lo schema di rendiconto di gestione dell'esercizio 2020, accertando, al riguardo, un avanzo di amministrazione di euro 3.440.165,89, di cui euro 837.273,11 quale quota accantonata, euro 669.706,63 quale quota vincolata, euro 797.138,14 quale quota destinata agli investimenti ed euro 1.136.048,01 quale quota libera;
- la Giunta Comunale, con proprio atto n. 35 dell'8/04/2021, eseguibile nei modi di legge, ha adottato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli Obiettivi relativo al triennio 2021/2023;

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento garantisce il rispetto del combinato disposto di cui all'art. 162, comma 6, e dell'art. 75, comma 5-bis, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine all'obbligo di garantire un fondo di cassa finale non negativo;

TENUTO CONTO dell'art. 106 del D.L. n. 34/2020, ed in particolare del comma 1, e dell'art. 39, comma 1, del D.L. n. 104 del 14/08/2020, che prevedono trasferimenti erariali a beneficio degli Enti locali al fine di consentire l'espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza Covid-19;

TENUTO CONTO, infine, dell'attuale vigenza dell'art. 44, comma 1, del D.L. n. 189/2016, come modificato, da ultimo, dall'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 123/2019, convertito dalla Legge n. 156/2019, a mente del quale "*1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai Comuni di cui agli allegati 1 e 2, nonché alle Province in cui questi ricadono, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 52.* ***Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento****, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi*";

RICHIAMATA, a riguardo, la delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti SpA, comunicata in data 27/02/2020, la quale prevede, tra l'altro, "*SISMA CENTRO ITALIA - L'operazione si estende inoltre agli enti locali colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017 delle regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria. In questo caso sarà differito il pagamento delle rate relative agli anni 2020 e 2021, al terzo e quarto anno successivi alla scadenza del piano di ammortamento originario di ciascun prestito. La misura riguarda un totale di 5800 prestiti con un debito residuo di 550 milioni di euro per 145 enti locali. CDP ha già posticipato dal 2016 al 2019 il pagamento delle rate dei mutui concessi a 142 enti locali colpiti dal Sisma del Centro Italia per un ammontare complessivo differito pari a circa 171 milioni di euro*", comportando, di fatto, la sospensione delle rate dei mutui in scadenza nel 2020 e nel 2021 anche per il debito contratto con CdP;

DATO ATTO, tuttavia, che la normativa appena richiamata non si applica alle rate dei mutui contratti dopo gli eventi sismici del 2016/2017 (per questo Ente riguarda i mutui contratti nel 2018) e le rate dei mutui la cui scadenza del piano di ammortamento cade nel periodo di sospensione;

RILEVATO che, da un'attenta analisi degli stanziamenti di competenza delle voci del Bilancio di Previsione 2021/2023 e delle risultanze conseguenti la gestione fino ad ora espletata, si evidenzia la necessità e l'opportunità di apportare una serie di variazioni e modifiche, anche al fine di avere un tempestivo adeguamento dei fondi sulla base esigenze amministrative che si stanno concretizzando;

TENUTO CONTO, allo scopo, che le variazioni al corrente bilancio di previsione sono state richieste dai Responsabili delle Aree, in accordo con i rispettivi Assessori comunali, e che esse sono state formalizzate attraverso l'inoltro di apposite e specifiche note a riguardo;

RICHIAMATO l'art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, a mente del quale "*Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater*";

RICHIAMATE, tra le altre, le seguenti deliberazioni:
- Consiglio Comunale n. 3 del 02/03/2021, eseguibile nei modi di legge, di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023, dell'elenco annuale delle opere pubbliche 2021;
- Consiglio Comunale n. 8 del 06/04/2021, avente ad oggetto l'approvazione della prima variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023;
- Consiglio Comunale n. 7 del 06/04/2021, ad oggetto l'approvazione del programma biennale degli acquisti e delle forniture 2021/2022;

DATO ATTO che le somme di maggiore e/o minore previsione di entrata e di spesa, in termini di competenza e di cassa, sono riepilogate nell'allegato schema contabile predisposto dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, sulla base delle richieste e delle segnalazioni pervenute dai diversi Responsabili dei Settori e delle esigenze manifestate dal competente Organo esecutivo dell'Ente (allegato "A");

CONSIDERATO che la presente proposta di variazione del bilancio di previsione 2021/2023 trova fondamento giuridico e contabile nello spostamento di risorse tra diversi capitoli di spesa e di entrata, sia della parte corrente, sia della parte in conto capitale, con la previsione di applicazione dell'avanzo di amministrazione, anche al fine di

consentire l'avvio di alcuni interventi di spesa, assolutamente in linea con le finalità politico-istituzionali di questa Amministrazione comunale;

DATO ATTO, conseguentemente, che l'adozione del presente provvedimento tiene conto dell'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione 2020 che, complessivamente, si compone secondo il seguente dettaglio:

- *avanzo di amministrazione destinato agli investimenti: utilizzo per euro* *267.997,79*
- *avanzo di amministrazione vincolato: utilizzo per euro* *215.039,89*
- *avanzo di amministrazione libero: utilizzo per euro* *183.147,71*
- *totale avanzo utilizzato: euro* *666.185,39*

e che viene rispettato il dettato dell'art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, a mente del quale "*La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi", avendo provveduto, in sede di approvazione del rendiconto di gestione 2020, all'apposizione di idoneo vincolo, all'avanzo di amministrazione, per il finanziamento delle passività potenziali e dei debiti fuori bilancio eventualmente da riconoscere;

RIBADITO che con l'introduzione dell'art. 1, commi dall'819 all'826, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio dello Stato 2019), viene definitivamente abbandonato il vincolo del pareggio di bilancio (già patto di stabilità) e viene introdotto il nuovo vincolo di finanza pubblica denominato "*equilibri di bilancio*", così come previsto nell'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, da riscontrarsi non più a previsione ma a rendiconto. Tale nuova articolazione del vincolo di finanza pubblica prescrive, in sostanza, il mantenimento di un saldo positivo di competenza;

TENUTO CONTO, allo scopo, che la presente proposta di variazione n. 2/2021 al bilancio di previsione 2021/2023 è adottata nel pieno rispetto del disposto di cui al citato art. 1, commi 819-826, della L. 145/2018 e dell'art. 193, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che testualmente recita "*Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6*", il tutto come dimostrato ed attestato nel prospetto allegato sotto la lettera "B";

ATTESO, inoltre, che la presente proposta di variazione al bilancio di previsione viene presentata nel pieno rispetto del principio del pareggio finanziario complessivo e di parte corrente, ai sensi dell'art. 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, oltre che del pareggio della spesa di investimento, riportando i saldi contabili, delle entrate e delle spese, in termini di competenza e di cassa, secondo il riepilogo di cui all'allegato "C";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2) del Tuel, sulla presente proposta deliberativa dovrà essere acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, allegato sotto la lettera "D", il tutto entro i termini di legge e di regolamento, per il corretto svolgimento del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che l'adozione del presente deliberato risulta essere sostanzialmente coerente con il disposto di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 27/06/2018, eseguibile nei modi di legge, con la quale sono state approvate le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare, presso il Comune di Montegiorgio, nel corso del mandato amministrativo relativo al periodo 2018/2023, il tutto come da documento ad essa allegato in parte integrante e sostanziale;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*";

VISTO il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 157 del 19/12/2019 (c.d. collegato fiscale alla manovra 2020), recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*";

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita "*1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello*

dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative" 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente";

VISTO e richiamato lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2010;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014, esecutiva nei modi di legge, come modificato, da ultimo, con delibera consiliare n. 30 del 30/11/2015;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2009, eseguibile nei modi di legge, come modificato ed integrato, da ultimo, con delibazione consiliare n. 20 del 30/09/2020;

VISTO e richiamato il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2013, eseguibile nei modi di legge;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 19 del 31/12/2020 ad oggetto "*Nomina dei Responsabili degli uffici e dei Settori, con attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del Tuel, per il periodo 01/01/2021 – 30/06/2021*" con il quale si attribuiscono, al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Economico – Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,

SI PROPONE

A. DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

B. DI RITENERE, la narrativa che precede, integralmente trascritta nel presente dispositivo approvando gli effetti giuridici ed amministrativo-contabili che ne derivano.

C. DI APPROVARE, anche sulla base delle considerazioni espresse in premessa, la variazione n. 2/2021 al bilancio di previsione 2021/2023, assunta, sia in termini di competenza che di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il tutto secondo quanto riepilogato nel prospetto allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A".

D. DI DARE ATTO che la presente proposta di variazione di bilancio viene adottata nel rispetto del vincolo di finanza pubblica denominato "equilibri di bilancio", introdotto dall'art. 1, commi dall'819 all'826, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo lo schema previsto nell'all. 10 al D.Lgs. n. 118/2011, e nel rispetto degli equilibri previsti dall'art. 193, comma 1 del Tuel, in ordine al mantenimento dei vincoli del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio, il tutto come dimostrato nell'allegato prospetto, in parte integrante e sostanziale (allegato "B").

E. DI DARE ATTO che l'adozione della presente proposta di variazione di bilancio determina l'adeguamento dei saldi contabili, delle entrate e delle spese, in termini di competenza e di cassa, secondo il riepilogo di cui all'allegato "C".

F. DI PRENDERE ATTO del parere favorevole, espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2) del Tuel, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "D".

G. DI DARE ATTO che l'adozione del presente provvedimento garantisce il rispetto del combinato disposto di cui all'art. 162, comma 6, e dell'art. 75, comma 5-bis, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine all'obbligo di garantire un fondo di cassa finale non negativo.

H. DI DARE ATTO che l'adozione del presente deliberato risulta essere sostanzialmente coerente con il disposto di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 27/06/2018, eseguibile nei modi di legge, con la quale sono

state approvate le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare, presso il Comune di Montegiorgio, nel corso del mandato amministrativo relativo al periodo 2018/2023, il tutto come da documento ad essa allegato in parte integrante e sostanziale.

I. DI DARE ATTO che i responsabili dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Inoltre,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'ente,

SI PROPONE

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco
Michele Ortenzi

L'Assessore al Bilancio
Lorena Marzialetti

IL CONSIGLO COMUNALE

Preso atto dell'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore ai Servizi Finanziari Lorena Marzialetti e degli interventi succedutisi nell'ambito del dibattito consiliare, il tutto come meglio evidenziato nel documento allegato alla presente, contenente la trascrizione di quanto registrato in corso di seduta a mezzo apposita apparecchiatura;

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile dell'Area Servizi Economici-Finanziari per quanto concerne la regolarità tecnica, contabile e correttezza amministrativa, e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Con votazione palese resa per alzata di mano da parte dei n. 12 Consiglieri presenti e votanti, la quale ha prodotto il seguente risultato:

- Voti favorevoli: n: 8
- Voti contrari: n. 4 (Ramadori Marco, Gentili Massimiliano, Girolami Fabiola e Vecchi Simone);

DELIBERA

A) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

B) DI RITENERE, la narrativa che precede, integralmente trascritta nel presente dispositivo approvando gli effetti giuridici ed amministrativo-contabili che ne derivano.

C) DI APPROVARE, anche sulla base delle considerazioni espresse in premessa, la variazione n. 2/2021 al bilancio di previsione 2021/2023, assunta, sia in termini di competenza che di cassa, ai sensi dell'art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il tutto secondo quanto riepilogato nel prospetto allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A".

D) DI DARE ATTO che la presente proposta di variazione di bilancio viene adottata nel rispetto del vincolo di finanza pubblica denominato "equilibri di bilancio", introdotto dall'art. 1, commi dall'819 all'826, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo lo schema previsto nell'all. 10 al D.Lgs. n. 118/2011, e nel rispetto degli equilibri previsti dall'art. 193, comma 1 del Tuel, in ordine al mantenimento dei vincoli del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio, il tutto come dimostrato nell'allegato prospetto, in parte integrante e sostanziale (allegato "B").

E) DI DARE ATTO che l'adozione della presente proposta di variazione di bilancio determina l'adeguamento dei saldi contabili, delle entrate e delle spese, in termini di competenza e di cassa, secondo il riepilogo di cui all'allegato "C".

F) DI PRENDERE ATTO del parere favorevole, espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2) del Tuel, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "D".

G) DI DARE ATTO che l'adozione del presente provvedimento garantisce il rispetto del combinato disposto di cui all'art. 162, comma 6, e dell'art. 75, comma 5-bis, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine all'obbligo di garantire un fondo di cassa finale non negativo.

H) DI DARE ATTO che l'adozione del presente deliberato risulta essere sostanzialmente coerente con il disposto di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 27/06/2018, eseguibile nei modi di legge, con la quale sono state approvate le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare, presso il Comune di Montegiorgio, nel corso del mandato amministrativo relativo al periodo 2018/2023, il tutto come da documento ad essa allegato in parte integrante e sostanziale.

I) DI DARE ATTO che i responsabili dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa dell'Ente;

Con separata votazione palese resa per alzata di mano da parte dei n. 12 Consiglieri presenti la quale ha prodotto il seguente risultato:

- Consiglieri votanti: n° 9;
- Consiglieri astenuti: n° 3 (Ramadori Marco, Gentili Massimiliano, Girolami Fabiola);
- Voti favorevoli: n° 8;
- Voti contrari: n° 1 (Vecchi Simone)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del IV comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

3. **BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023. APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE N. 2/2021, ASSUNTA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI**

SINDACO

Passiamo al terzo punto che è il bilancio previsione 21/23. Rientra intanto il Consigliere Marco Ramadori. Approvazione della variazione numero 2/2021, assunta ai sensi dell'articolo 175 del decreto legislativo 267/2000. Provvedimenti inerenti e conseguenti. Relaziona l'Assessore Lorena Marzialetti.

ASS. MARZIALETTI

In questo terzo punto all'ordine del giorno andiamo ad approvare la variazione numero 2 al bilancio 2021. Con questa variazione andiamo ad applicare l'avanzo vincolato dal fondo funzioni fondamentali per le spese sostenute per il centro vaccinale di Piane di Falerone e per consentire l'avvio del centro estivo. Poi andiamo a intervenire nel settore servizi sociali, dove sono sorte nuove necessità. In particolare è stata integrata la voce di spesa per permettere di inserire due nuove figure nelle strutture di accoglienza dei minori, sono stati integrati gli stanziamenti relativi al settore manutenzione degli stabili comunali. Per quanto riguarda il settore affari generali vengono integrati gli stanziamenti per l'avvio di qualche manifestazione estiva consentita. Vengono recepite in bilancio le somme ministeriali destinate alle ditte che svolgono attività di trasporto scolastico. Relativamente al settore finanziario vengono previste le somme che consentono il rimborso anticipato dei mutui che poi andremo a discutere al prossimo punto all'ordine del giorno. Queste nuove spese correnti sono state finanziate con nuove entrate correnti già realizzate, oppure da accertare sulla base di minori spese e per differenza è stato applicato l'avanzo libero vincolato. Nella parte investimenti recepiamo i €600.000 provenienti dalla Regione per i lavori di adeguamento dell'ex direzione didattica al fine di trasformarla in alloggi sociali e €24.000 per il sistema di areazione delle scuole elementari di Piane. I più vengono previsti interventi cofinanziati dai privati su strade vicinali e l'intervento sulla fognatura a Piane cofinanziato da Tennacola. Poi si prevedono diversi interventi di manutenzione straordinaria e acquisti di beni tra cui un mezzo per la manutenzione del verde.

SINDACO

Interventi? Massimiliano Gentili.

CONS. GENTILI

Alcune considerazioni. La prima positiva è data dal fatto di questi €600.000 perché mi sembra che 4-5 volte per 4-5 anni abbiamo sempre detto che siamo stati sempre contrari all'alienazione della direzione didattica dicendo appunto che poteva essere utilizzata, sfruttata per altre situazioni, voi avete sempre invece messo quell'immobile sul piano alienazioni e invece fortunatamente adesso dovete fare marcia indietro e quindi quell'immobile non verrà venduto, ma verrà appunto utilizzato per un fine molto onorevole. Lo stesso poi negli anni si cambia, uno dei primi atti che fece l'Amministrazione Benedetti però c'erano anche persone che in Amministrazione anche oggi fu quello di rimandare al mittente un finanziamento a fondo perduto di €184.800 dell'allora Provincia di Fermo che era finalizzato alla realizzazione appunto di alloggi sociali presso lo stabile casa di riposo prevedendo lo spostamento della casa di riposo in altro loco. L'Amministrazione Benedetti con dentro persone che sono presenti questa sera in aula rimandò indietro quei soldi, quei €185.000. A distanza di una decina d'anni comunque sia è positivo che abbiate cambiato idea. C'è una voce, contributi alla progettazione, che vengono diminuiti mi sembra €250.000 se non ricordo male. C'era un capitolo che era €200.000 che erano finanziamenti per la progettazione, adesso sono rimasti soltanto €50.000: chiedevo un attimino spiegazioni sui motivi che hanno portato a questa variazione di questa posta. Grazie.

SINDACO

Interventi?

... (*intervento fuori microfono*)

SINDACO

Altri interventi? Bene. Io ci tengo un attimo perché quasi mi viene da sorridere quando il Consigliere Gentili dice é da 5 anni che l'Amministrazione mette in vendita le cose, a parte che è stata inserita nel piano delle alienazioni due anni fa, l'ex direzione didattica e ogni volta è stata sempre la solita polemica dove noi abbiamo detto la mettiamo nel piano delle alienazioni perché non abbiamo i fondi per ristrutturarla e quindi se c'è qualche privato che ha intenzione di acquistarla e di realizzarci delle strutture, delle attività di ristorazione piuttosto che degli appartamenti è bene che lo possa fare per riqualificare prima possibile una parte, uno stabile del Comune di Montegiorgio che comunque sarebbe rimasto e in quello stato ancora per anni. Abbiamo sempre aggiunto ogni volta, ma lo ribadisco qui per il terzo anno consecutivo, che se ci fossero state delle opportunità di finanziamento comunque noi avremmo avremo provato a coglierle ed è quello che abbiamo fatto, non ci siamo rimangiati niente. Se fossimo voluti essere comunque coerenti con l'idea della vendita sarebbe bastato non partecipare al bando e invece noi abbiamo fatto il progetto e ci abbiamo partecipato proprio perché il fine dell'Amministrazione è quello, ha uno stabile che non riesce coi propri fondi a mettere a posto e il fine è metterlo a posto. Poi che sia un privato che se lo acquista o che esca fuori un bando dove è possibile dare una destinazione compatibile con quella che è la volontà dell'Amministrazione e parteciparci, l'importante è che si raggiunga il risultato e che quello stabile venga completato. Quindi non c'è nessuna

marcia indietro, c'è soltanto un obiettivo che è stato portato a termine dall'Amministrazione comunale in modo egregio secondo me. Poi riguardo a questi 184.000 € io adesso non ne ho memoria ma sicuramente quando si dice che l'Amministrazione ha rinunciato a €180.000 per fare edilizia sociale rientro a casa di riposo che sarebbe stata dovuta ricostruire da un'altra parte, quindi i tre milioni per ricostruirla dove li prendeva l'Amministrazione comunale, questo è il problema di fondo. È facile parlare senza fare il quadro generale. Se l'Amministrazione ha rinunciato €184.000 all'epoca è perché non aveva i soldi per poter spostare la casa di riposo, così come aveva rinunciato a tante altre possibilità di bando perché c'era una compartecipazione troppo alta in quel momento e non si riusciva a garantirla quindi si sono date priorità e questo credo che sia qualche cosa che non può essere additata un'Amministrazione comunale che all'epoca ancor più di oggi aveva dei parametri strettissimi perché ricordiamo che c'era il patto di stabilità oltre al bilancio comunque sempre rigido come oggi perché ricordiamo che l'80%-90% della quota mutui vengono dal passato e quindi non poteva farne altri. Grazie. Passiamo alla votazione.

CONS. GENTILI

Le scelte sono politiche. La casa di riposo c'era il piano per spostarla, c'era l'accordo già con l'ASL per spostarla sul secondo piano dell'ospedale, in attesa di già c'erano anche gli accordi, c'erano stati degli incontri dove aveva partecipato anche, posso fare anche i nomi per carità, Paolo Tartufoli, Bruno Rastelli, avevano partecipato come Misericordia di Montegiorgio per partire con un partenariato appunto per fare una struttura da adibire alla casa di riposo e l'Asur aveva dato l'ok a spostare la struttura al secondo piano che già aveva ospitato in precedenza e quindi il secondo piano dell'ospedale di Montegiorgio era già idoneo perché aveva per un periodo già ospitato quella situazione. Quindi se noi avevamo preso all'epoca quei €185.000 era perché era già tutto quanto un programma fatto, poi dopo sono scelte politiche, è cambiata l'Amministrazione e l'Amministrazione questa qui ha scelto di non procedere su quella strada, ma procedere su un'altra strada per carità, però la cosa c'era. C'era anche a riunione che portava avanti purtroppo Luciano Achilli, che adesso non c'è più, però era stata fatta quella scelta lì. Poi dopo è cambiata l'Amministrazione e avete fatto un'altra scelta, per carità.

SINDACO

L'Amministrazione Achilli ha fatto i conti senza l'oste perché tutto questo discorso ha un senso se il progetto presentato dalla Misericordia fosse arrivato a finanziamento e siccome non è stato finanziato per l'Amministrazione si sarebbe trattato di spostare 24 anziani dentro a un piano di un ospedale senza possibilità alcuna di muoversi. Quindi se voi pensate che sia una cosa normale trasferire definitivamente, non provvisoriamente perché comunque il progetto è stato finanziato e quindi non si sarebbe realizzata la nuova casa di riposo. Se nella vostra visione 24 anziani devono essere rinchiusi dentro un'ala vecchia di un ospedale vecchio per carità, la nostra visione totalmente diverso ed è

meglio che restano lì dove stanno. Grazie. Possiamo passare alla votazione. Chi si astiene? Chi è contrario? Simone Vecchi, Fabiola Girolami, Massimiliano Gentili, Marco Ramadori. Chi è favorevole? Il resto.

VOTAZIONE

FAVOREVOLI:
CONTRARI: Vecchi, Girolami, Gentili, Ramadori
ASTENUTI: 0

SINDACO

Immediata esecutività. Chi si astiene? Fabiola Girolami, Massimiliano Gentili, Marco Ramadori. Chi è contrario? Simone Vecchi. Chi è favorevole? Il resto.

VOTAZIONE immediata esecutività

FAVOREVOLI:
CONTRARI: Vecchi,
ASTENUTI: Girolami, Gentili, Ramadori

COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime PARERE Favorevole in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 19-05-2021

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE Favorevole in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 19-05-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE Favorevole di regolarità tecnica e si attestano la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 19-05-2021

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE
F.to Michele Ortenzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgio Mariarosaria

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico *(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)*
In data 10-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgio Mariarosaria

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n^ 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 31-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgio Mariarosaria

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico *(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)* dal 10-06-2021 al 25-06-2021 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giorgio Mariarosaria

Il presente atto e' conforme all' originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giorgio Mariarosaria